



ORIGINALE

OGGETTO: Misure di prevenzione dei rischi derivanti dall'utilizzo di materiale pirotecnico in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno 2025, con particolare riferimento al divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di qualsiasi genere nelle piazze e vie

UFFICIO: SINDACO

IL SINDACO

DATO ATTO che l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio e di petardi, lo scoppio di bombette, mortaretti e il lancio di razzi è sempre causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di quanti non rispettano le precauzioni minime d'utilizzo e/o per la presenza di minori; comportamenti questi che esigono l'emissione di appositi provvedimenti interdittivi;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, sempre attenta alla tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, ritiene opportuno proseguire nell'attività intrapresa negli scorsi anni, fa appello soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascun cittadino sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza propria e degli altri;

ATTESO che anche per il corrente anno vi è l'urgenza di provvedere, in forza della potestà ordinatoria del Sindaco nella sua veste di Ufficiale di Governo, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, che si determinerebbero consentendo l'accensione di petardi e simili in zone molto affollate;

RILEVATO che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste dall'art.7 della Legge 241/90 non si applicano alle ordinanze rivolte alla generalità dell'utenza, ai sensi dell'art. 13 della predetta legge;

RITENUTO opportuno e necessario procedere in merito;

VISTO l'art. 54, comma 4, del Decreto Lgs. 267 del 18 agosto 2000, che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti contingibili e urgenti necessari per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, informandone preventivamente il Prefetto;

ORDINA

L'inibizione assoluta dell'uso e il lancio di qualsivoglia materiale esplodente in aree pubbliche e sulla pubblica via nei giorni 31 dicembre 2025 e 1° Gennaio 2026 per i motivi indicati in premessa e qui integralmente richiamati, fatta eccezione per i materiali pirotecnici consentiti che per loro natura e funzione non siano concepiti per causare esplosioni e rumori molesti e che siano limitati alla produzione di effetti luminosi.

INFORMA CHE

Le violazioni a quanto sopra stabilito saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Lgs. 267/2000.

RACCOMANDA

- di non raccogliere eventuali artifici inesplosi, che dovessero rinvenirsi in strada;
- di acquistare prodotti esclusivamente presso rivenditori autorizzati, assicurandosi che siano muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico, ricordando che solo e esclusivamente gli artifici cosiddetti "declassificati" sono da intendersi di libero commercio;
- di non affidare ai minori prodotti che, anche se non espressamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego o comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo in caso di utilizzo maldestro;



- di accendere i botti in zone isolate e comunque a debita distanza da persone e animali, evitando tassativamente zone affollate per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi e tutte le aree nelle quali le esplosioni dei prodotti pirotecnici potrebbero ingenerare incendi.

DISPONE

- Che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso l'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e che venga anche pubblicata sul sito internet del Comune di Monastir.
- La verifica del rispetto della presente ordinanza è demandata alla Polizia Locale e a tutti gli Organi di Polizia dello Stato.

AVVERTE

Che chiunque ne abbia interesse, avverso il presente provvedimento, potrà presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sardegna da proporre nelle forme e nei termini **(60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto)** di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034 e ss. mm. ii. oppure, in alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini **(120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto)** di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n.1189. È, altresì, ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on-line del Comune di Monastir.

Monastir 29 Dicembre 2025

La presente viene notificata a:

PREFETTURA - CAGLIARI
QUESTURA - CAGLIARI
CARABINIERI - MONASTIR
AGLI ESERCENTI COMMERCIALI - MONASTIR
UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SEDE
POLIZIA LOCALE - SEDE
ALBO PRETORIO ONLINE - SEDE

Il Sindaco
Paola Ugas

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005)